

N. R.G. 17890/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi

Presidente relatore

dott. Alessandra Cardarelli

Giudice

dott. Nadia Buttelli

Giudice

all'esito della camera di consiglio del 21 dicembre 2018

nel procedimento iscritto al n. r.g. **17890/2017** promosso da:

[REDACTED] E (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. URBINATI PAOLA e
dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO 75 47900 RIMINI presso il difensore
avv. URBINATI PAOLA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLÌ-CESENA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 92087690407)** con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 17/11/2017, il ricorrente, cittadino senegalese, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, Sezione di Forlì Cesena, notificatogli in data 19/10/2017 – con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione – chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria, o il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Il Ministero dell'Interno, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito depositando comparsa di costituzione e risposta: ha inoltre trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato di essere fuggito dal Senegal, per non essere costretto dal marabutto, che già nel 2015, dopo la prima fuga, lo aveva riportato nella scuola coranica con la forza, dove sarebbe stato costretto a rimanere praticamente in stato di schiavitù per chiedere l'elemosina. Ha inoltre riferito di aver subito il carcere in Libia.

La commissione territoriale, pur considerando credibile il racconto del ricorrente, per essere verosimile e concordante con le informazioni generali sul Senegal, ha ritenuto le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando innanzitutto che contraddittoriamente la Commissione aveva prima valutato credibili le dichiarazioni del ricorrente e successivamente scarsamente credibili; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; infine ha evidenziato la configurabilità di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento in via subordinata della protezione umanitaria, insistendo per l'accoglimento delle domande

Sentito all'udienza del 28/06/2018 il ricorrente, dopo aver confermato le dichiarazioni rese in commissione, ha dichiarato:

“Ha studiato in Senegal?”

R. Ho frequentato la scuola coranica per cinque anni a Saint Louis.

Cos'hai imparato alla scuola coranica?

R. Ho imparato a leggere il Corano e anche a scrivere, ma solo il Corano, nessun'altra lingua.

Lavoravate nei campi?

R. Non ho mai lavorato nei campi. Ci facevano chiedere l'elemosina di mattina e durante il pomeriggio chiedevamo la roba da mangiare.

Chi ti mandava a questa scuola?

R. Mi mandava alla scuola coranica mio padre.

Ha ancora qualcuno della sua famiglia in Senegal?



R. Mia madre e mia sorella, che è sposata e ha due figli.

Sei in contatto con la tua famiglia?

R. Ogni tanto le sento.

Ti hanno riferito come stanno?

R. Mia sorella mi ha detto che sta bene, mentre mia madre, che è anziana, ha qualche problema di salute.

Ha fatto qualche lavoro in Senegal?

R. Dopo essere fuggito dalla scuola coranica, ho lavorato per aiutare nell'attività di sartoria del figlio della signora, che mi aveva portato a casa loro, dopo che mi aveva conosciuto alla stazione di Djourbel.

Le piaceva quel lavoro?

R. Ho lavorato per poco tempo, però mi piaceva.

Veniva pagato?

R. Non venivo pagato, perché mi aiutavano

Per quali motivi ha lasciato il Senegal?

R. Non stavo bene nella scuola coranica, perché mi picchiavano ed ero costretto a fare l'elemosina.

Perché non sei rimasto a Djuorbel?

R. Perché mio zio mi trovava e mi riportava alla scuola da dove ero scappato. Dopo che sono tornato erano ancora più cattivi con me, mi picchiavano di più.

Chi ti picchiava?

R. Il Marabù.

Come ti picchiava?

R. Uno mi teneva le gambe e un altro mi teneva le mani e lui usava una corda.

Ti faceva molto male?

R. Stavo molto male, non riuscivo più a sedermi dopo, perché mi toglievano tutto quando mi picchiavano.

Ti curavano dopo averti frustrato?

R. Non mi curavano, mi lasciavano così. Sono rimasto lì nella scuola a sopportare queste cose per altri tre anni.

Come sei riuscito a fuggire?

R. Un giorno che ero andato a chiedere l'elemosina in stazione, ho conosciuto una persona che mi dava un passaggio e sono arrivato nella regione di Kaolack, da lì ho avuto un altro passaggio verso il Mali, dove sono rimasto solo qualche mese. Da lì sono venuto via, perché temevo venissero



a prendermi di nuovo, e poi sono arrivato in Burkina Faso, poi in Niger e infine in Libia, dove sono rimasto sette mesi.

Quando lasciava il Senegal?

R. Non ricordo esattamente quando lasciavo il Senegal, perché avevo tanti problemi e per questo non ricordo bene le date.

Quando arrivava in Italia?

R. Non ricordo il giorno, ma arrivavo in Italia nel 2016.

Ha qualcosa da aggiungere?

R. Nient'altro.

Cosa stai facendo qui in Italia?

R. Sto studiando, sto andando a scuola. Ogni tanto aiuto a fare dei lavoretti nella campagna.

Cosa teme se dovesse rientrare in Senegal?

R. Il marabù non mi ha dato il permesso di lasciare la scuola, e se torno, può darsi che mi riporteranno lì.

L'avvocato chiede di far precisare al ricorrente quanti anni aveva quando succedevano i fatti, in particolare che età aveva quando andava alla scuola coranica, quando fuggiva la prima volta e quando fuggiva dal Senegal.

R. Sono andato alla scuola coranica quando avevo circa cinque anni. Quando sono fuggito la prima volta per andare dalla signora a Djourbel avevo circa 11 o 12 anni. Quando sono fuggito dalla scuola avevo circa 15 anni.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se è sicuro della data di nascita e come l'ha ricostruita.

R. So che sono entrato alla scuola coranica che avevo cinque anni e il resto l'ho calcolato io.

Come fa a sapere che aveva cinque anni quando entrava nella scuola coranica?

R. Perché mi ricordo che mia madre diceva a mio padre che avevo cinque anni ed ero troppo piccolo per entrare in una scuola coranica.

Per quale ragione non si è rivolto alla polizia o ad altra autorità per chiedere protezione dopo le violenze subite?

R. In Senegal studiare nelle scuole coraniche è una cosa normale, per questo se scappi dalla scuola nessuno ti dà una mano, anzi ti riportano indietro”.

Successivamente il giudice delegato, con ordinanza in data 1/10/2018, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in merito all'età del ricorrente. La difesa ha pertanto prodotto il certificato reso dall'AUSL in data 23/10/2018 in cui si legge “L'indagine documenta una completa saldatura di tutte le cartilagini accrescitive e radiali e ulnari, metacarpali e falangee; l'età ossea,



valutata secondo il metodo comparativo di Greulich e Pyle, si colloca pertanto al di sopra dei 18 anni".

All'udienza del 5 ottobre il ricorrente è stato risentito rendendo le seguenti dichiarazioni:

"Cosa stai facendo qui in Italia?"

R. Sto andando a scuola. Comprendo bene l'Italiano, ma ho difficoltà ad esprimermi.

Dove vive ora?

R. Vivo a Rimini all'interno della cooperativa Cento fiori, insieme ad altri ragazzi che provengono da altri paesi africani.

Non ti affidano dei compiti all'interno della cooperativa.

R. Talvolta faccio da mangiare e anche le pulizie.

Cosa fai quando non sei in cooperativa.

R. Con alcuni amici prendiamo il treno per andare a Miramare. D'estate siamo andati anche a ballare durante il fine settimana.

Si è iscritto al centro per l'impiego?

R: Sì.

L'hanno mai contattata per proporle un lavoro?

R. Non l'hanno ancora fatto.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se ha mai fatto qualche lavoro in entro.

R. Sì, ho lavorato per le coltivazioni.

Sarebbe comunque costretto a tornare nella scuola coranica qualora rimpatriasse, anche se ora è più grande.

R. Sì perché il marabù non mi ha detto che potevo andare.

Anche se ora è maggiorenne?

R. Sì può farlo.

In che modo?

R. Ci sono altre persone adulte all'interno della scuola e ha un posto dove tiene segregate le persone che vogliono scappare.

Anche in questo caso la polizia non interviene?

R. Anche se la giustizia conosce la mia volontà, non può intervenire, perché mi hanno portato lì i miei genitori".

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, siano parzialmente condivisibili e che, pertanto, la domanda proposta sia infondata con riferimento alle forme maggiori di protezione, ma non con



riferimento alla protezione umanitaria.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce *"unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale"* (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In particolare le circostanze ed i fatti che vengono allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri sopra detti, che sono fondati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese (cfr. citata sentenza).

In altre parole (cfr. Cass. 26921/17 sez VI civ. ordinanza 28.9.2017 dep. 14.11.2017) la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta *"il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca"*.

Nel caso che ci occupa, nella valutazione della credibilità, vengono in considerazione diversi fattori, il primo fra i quali è rappresentato da una relazione proveniente dal centro di accoglienza, particolarmente significativa al fine di comprendere il vissuto del ricorrente. In essa si legge che all'ingresso in accoglienza, nel gennaio 2017, il ragazzo si presentava estremamente isolato e riservato, con difficoltà nelle attività quotidiane ordinarie come ad esempio l'uso dello spazzolino da denti oppure l'utilizzo della cintura di sicurezza in auto; presentava inoltre difficoltà nell'orientamento spazio-temporale (orientamento sul territorio, comprensione dei giorni della settimana e degli orari). Si legge ancora come per i primi mesi fosse stato necessario sempre



l'ausilio di un mediatore per la comunicazione anche di base e, nonostante egli fosse disponibile e collaborante con gli operatori, presentava difficoltà nella comprensione delle consegne date e nel rispetto degli appuntamenti (salvo poi mostrarsi estremamente dispiaciuto per gli errori commessi) ed a recepire i concetti più astratti. La situazione aveva portato a dubitare della sussistenza di un deficit cognitivo, abbinato ad una condizione di totale analfabetismo. Tuttavia, dopo aver appreso dell'esperienza vissuta con il marabutto con le notevoli deprivazioni morali e materiali, il personale del centro ha ritenuto che le difficoltà potessero ragionevolmente derivare da questo.

Con il passare del tempo, continua la relazione, il giovane si è mostrato in grado di acquisire gradualmente gli strumenti di cui non era in possesso all'arrivo; il suo comportamento è stato caratterizzato da una forte motivazione ad apprendere la lingua italiana, partecipando attivamente non solo alle lezioni di alfabetizzazione ma a tutti i progetti proposti dalla cooperativa, così da escludere una situazione di ritardo mentale congenito.

Ora, il Collegio ritiene che la relazione sia illuminante proprio per comprendere le dichiarazioni rese nelle diverse sedi, poco precise ed approssimative in ordine ai tempi degli episodi e delle fasi che hanno caratterizzato la sua vita prima di arrivare in Italia.

La mancanza di scolarizzazione e la difficoltà a intendere il calendario possono quindi spiegare il motivo di tanta approssimazione cosicché sono pochi gli elementi su cui si può fare affidamento. Tra questi l'esperienza alla scuola coranica ed i maltrattamenti posti in essere dal marabutto che evidentemente hanno così profondamente segnato i primi anni di vita del giovane di cui non sappiamo neppure se sia appena maggiorenne o se abbia superato i 20 anni.

Sulle condizioni di vita e sul trattamento dei giovani all'interno della scuola coranica si richiamano alcune fonti accreditate di informazione:

- IRIN, *Scant progress on Senegal's talibé problem*, 21 March 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/53394c764.html>;
- United States Department of State, *2016 Trafficking in Persons Report - Senegal*, 30 June 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/577f95b231.html>;
- United States Department of Labor, *2015 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Senegal*, 30 September 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57f4e8a70.html>;
- United States Department of Labor, *2017 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Senegal*, 20 September 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5bd05aee0.html>, in cui sono documentati gli sforzi del governo negli ultimi anni per combattere lo sfruttamento minorile.

Il giovane quindi ha riferito di esperienze traumatiche presso la scuola coranica che trovano conferma nelle COI. I traumi subiti hanno avuto ripercussioni tali che oggi impediscono una



ricostruzione dettagliata nello spazio e nel tempo degli episodi della sua vita, così come non consentono di conoscere la sua esatta età anagrafica se non per approssimazione. Se veramente – e non v'è motivo di ritenere diversamente – è entrato nella scuola coranica a 5 anni (e qui il riferimento sarebbe dato dal ricordo delle parole della madre che si lamentava con il padre di come fosse troppo piccolo a 5 anni per andare alla scuola coranica) e lì è rimasto circa 5 anni (o fino a 11 – 12 anni) prima di tentare una prima fuga, poi fallita, perché lo zio lo avrebbe riportato al marabutto, e se veramente – e ancora non v'è motivo di ritenere diversamente – è stato altri 3 anni presso la scuola coranica prima di fuggire ancora, allora si ricava – considerando anche l'esito dell'accertamento dell'età ossea – che il ricorrente sarebbe appena maggiorenne ed avrebbe trascorso gran parte della sua vita presso il marabutto.

Ritiene tuttavia il Collegio che, pur ritenendo credibile il vissuto del ricorrente, nel caso di specie non ricorra alcuna ipotesi di fondato timore di subire, in caso di rientro in patria, atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non essendo stata fornita alcuna motivazione dei possibili atti persecutori riconducibile al novero dei “motivi di persecuzione” tassativamente elencati dall'art. 8 D.L.vo n. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica). Né appare sussistere il rischio di subire un danno grave riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs. 251/07. Invero, considerata la raggiunta maggiore età e il tempo trascorso il ricorrente non potrebbe più essere forzato dal marabutto a ritornare nella scuola coranica ed essere di nuovo sottoposto a lavori forzati; peraltro in merito si osserva che, trattandosi di un pericolo proveniente da un agente persecutore privato, il ricorrente non ha neppure allegato la circostanza di essersi rivolto all'autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non abbia voluto o potuto tutelarlo adeguatamente (artt. 5 e 6 D.L.vo n. 251/2007).

Quanto alla situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, occorre innanzitutto ricordare che la valutazione della sussistenza di tale condizione deve essere fatta tenendo conto della situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakité del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata.

Le COI più recenti ed accreditate non evidenziano in Senegal alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile.



Secondo il sito www.viaggiaresecuri.it consultato a giugno 2018 *“Nella regione meridionale della Casamance, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. In caso di viaggi nella regione si raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione. L'utilizzo delle strade secondarie, e tanto più di sentieri non asfaltati, è sconsigliato (in particolare nelle zone piu' prossime alla frontiera con Gambia e Guinea-Bissau) per la presenza di mine e per gli atti di banditismo [...] A seguito dell'uccisione di 13 cittadini senegalesi da parte di una banda armata lo scorso 6 gennaio 2018 è fortemente sconsigliato recarsi nella regione a sud di Zuiginchor e, in particolare, percorrere la Route Nationale 4 che conduce alla frontiera bissau-guineana”*.

Il quadro tratteggiato non rientra pertanto nella nozione di conflitto armato interno.

In effetti, in Casamance, sono rimasti attivi diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico. Gli ideali politici sono svaniti nei decenni e quello che rimane è solo la ricerca di un sostentamento con gli unici mezzi conosciuti: le armi e il malaffare.

Anche <https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html> fotografa una situazione della regione in cui l'autorità statale e, in particolar modo l'esercito regolare senegalese, ha il controllo del territorio e riesce a sedare gli ultimi focolai di rivolta indipendentista senza conseguenze rilevanti per la popolazione civile (cfr. United States Department of State, 2017 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 20 April 2018 *“Abuses in Internal Conflict: The de facto ceasefire in the Casamance has been in effect since 2012, and President Sall continued efforts to resolve the 35-year-old conflict between separatists and government security forces. Both the government and various factions of the MFDC separatist movement accepted mediation efforts led by neutral parties, including Christian and Islamic organizations. Progress toward resolution of the conflict has been incremental. Killings: Although neither government forces nor MFDC rebels conducted offensive operations in the Casamance during the year, there were several brief, incidental skirmishes. An undetermined number of MFDC rebels were injured or killed in these encounters. Abductions: There were no confirmed cases of abductions in the Casamance. There were, however, several incidents related to acts of banditry attributed to MFDC rebels in which civilians were detained or otherwise harmed”*).

Prima di passare all'esame della domanda di protezione umanitaria, vanno tuttavia svolte alcune considerazioni a seguito dell'entrata in vigore, il 5 ottobre scorso, del DL 113/2018 (convertito nella L. 132/18) che ha abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98.



Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, DL 113/18).

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Al riguardo, va premesso che nel difficile percorso migratorio che caratterizza tutti i richiedenti protezione provenienti dall'Africa sub-sahariana, un fattore di particolare vulnerabilità è certamente costituito dall'età: il solo fatto di essere stato minore alla partenza o comunque giovanissimo espone il migrante a specifici ulteriori aspetti di vulnerabilità fisica e psicologica, soprattutto in un caso come quello in esame in cui il giovane ha trascorso pressoché tutta la vita in condizione di vittima abusata dal marabutto. Il ricorrente, poi, ha dichiarato di non avere praticamente più alcun legame con il Paese di origine (descrivendo una situazione di totale assenza di legami familiari ed affettivi: si sente saltuariamente con la sorella che lo informa delle condizioni della madre, anziana e malata, mentre il padre sarebbe deceduto da ormai molti anni), dal quale si è allontanato in giovane età, in un percorso certamente difficile e traumatico, proprio in considerazione dell'assenza di effettivi riferimenti familiari e delle sofferenze vissute.

E proprio la giovane età del ricorrente al momento del suo allontanamento dal paese di origine, l'esperienza certamente traumatica che ha caratterizzato la sua vita, il passaggio in Libia e l'assenza di effettivi legami e di riferimenti familiari in grado di offrirgli protezione in Senegal, consentono di ravvisare nella fattispecie in esame quei seri motivi umanitari ostativi ad un immediato rimpatrio dello stesso in un Paese, quello di provenienza, certamente difficile e problematico, a fronte del percorso intrapreso in Italia, con lo studio della lingua italiana e con l'avvio di un percorso di integrazione sociale.



In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, TU Immigrazione.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della loro natura, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

PQM

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008,

in parziale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED], riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L.vo 286/98, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti

Bologna, così deciso il 21 dicembre 2018

Il Presidente est.

dott. Angela Baraldi

